



# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

Prot. n. 103.194

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole per la garanzia dei redditi dalle calamità e dalle avversità atmosferiche;

VISTO, in particolare, il Capo I, che stabilisce procedure e modalità per il concorso pubblico nel pagamento dei premi assicurativi, per la copertura dei rischi climatici;

VISTO il proprio decreto 15 luglio 2004, n. 102.208 che disciplina, tra l'altro, l'erogazione dell'anticipo contributivo nella misura del 50% sulla spesa premi parametrata, sulla base del parere tecnico regionale e dei dati di polizza provvisori acquisiti nella banca dati assicurativi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

VISTO il proprio decreto 27 ottobre 2005, n. 102.853, che eleva all'80% la misura dell'anticipo contributivo in presenza di idonea fidejussione bancaria o assicurativa;

RITENUTO di stabilire uno schema di contratto di polizza fidejussoria idoneo a garantire la spesa a carico del bilancio dello Stato e semplificare le procedure istruttorie per la sollecita erogazione dell'anticipo contributivo;

## **DECRETA:**

E' approvato l'unito schema di contratto di garanzia fidejussoria per la erogazione dell'anticipo contributivo nella misura dell'80% sulla spesa assicurativa parametrata, a favore dei consorzi di difesa, delle cooperative e delle imprese agricole singole, che hanno stipulato polizze assicurative agevolate, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e conformemente al piano assicurativo annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 23 novembre 2005

IL MINISTRO  
F.to ALEMANN0

## Schema polizza fidejussoria

### PREMESSO CHE

- Il Consorzio di difesa delle produzioni agricole/Cooperativa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ ha contratto polizze assicurative ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e conformemente al piano assicurativo agricolo 2005, approvato con D.M. 17 marzo 2005, n. 100.817, per una spesa agevolabile complessiva di € \_\_\_\_\_ (importo in lettere) sulla quale, in base alle determinazioni del consorzio/cooperativa ai sensi del D.M. 15 luglio 2004, n. 102.208 (modalità e procedure per la determinazione del contributo statale) un contributo statale complessivo pari € \_\_\_\_\_ (importo in lettere);
- sul predetto contributo, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 ottobre 2005, n. 102.853, può essere erogata una anticipazione di euro \_\_\_\_\_ (importo in lettere) pari all'80% del contributo complessivo;
- detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante idonea fideiussione bancaria/polizza assicurativa per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ pari all'anticipazione richiesta, maggiorata degli interessi, di cui all'art. 1 della presente polizza, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo qualora il finanziamento riconosciuto sia revocato per la mancata ottemperanza alle disposizioni normative vigenti o per ogni altro comportamento omissivo e/o difforme alle procedure o per esito negativo delle verifiche previste nonché per dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del DPR n. 445/00.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

#### ART. 1

La Società di assicurazione/Banca \_\_\_\_\_, di seguito indicata come Fideiussore, con sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ avente il numero \_\_\_\_\_ quale codice fiscale e iscritta nel registro delle imprese di

\_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_, regolarmente autorizzata (*in caso di assicurazione*) all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n.348., ed inclusa nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Repubblica italiana n. 30 del 06/02/2003 a cura dell'ISVAP, in persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale, signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, dichiara di costituirsi, irrevocabilmente ed incondizionatamente, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse del Consorzio/cooperativa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (di seguito denominato Contraente) a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali (di seguito denominato Beneficiario), dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal beneficiario in dipendenza del recupero, secondo le condizioni di seguito specificate, fino a concorrenza della somma massima di € \_\_\_\_\_ (anticipo più interessi per mesi 12 e spese, nella misura massima del 110%).

## ART. 2

1. Qualora il Contraente a fronte dell'esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare al Beneficiario quanto richiesto, la garanzia sarà escussa dal Beneficiario, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata A.R.
2. Il pagamento dell'importo richiesto dal Beneficiario sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, senza possibilità per il Fideiussore di opporre al Beneficiario alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in

liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

#### ART. 3

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il contraente, e di quanto contemplato all'art. 1945 del C.C.

#### ART. 4

Il fideiussore rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 C.C., e rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 C.C., per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili, che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti del Ministero.

#### ART. 5

La presente garanzia ha validità un anno dalla data di emissione ed è automaticamente rinnovata di quattro periodi semestrali successivi, decorsi i suddetti termini la garanzia cessa ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze dei precedenti commi potrà avvenire solo previa notifica da parte del beneficiario del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di determinazione del contributo spettante.

#### ART. 6

In caso di controversia tra il Fideiussore e il Beneficiario il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Il Contraente

La Società

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, si approvano specificatamente le condizioni relativi alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 1247, 1944, 1945 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 6.

Il Contraente

La Società

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_